



Decreto Dirigenziale n. 84 del 07/09/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore: 7 - Settore provinciale del Genio Civile - Benevento -

Oggetto:

L.R. N. 54/85 e s. m. ed i. - PRAE. - Comune di Castelpagano - Autorizzazione ai lavori di recupero ambientale dell'area di cava in loc.ta' Battaglia- part.lle nn. 11, 46, 88, 89 e 90 del foglio 5 - Ditta: ACCORNERO S.p.A. - Frazione Accorneri Valle, 21 - 14030 Viarigi (AT).
C.F.: 00059750059 - P.IVA: 01192630059

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che quest'Ufficio, con DD n. 903 del 09/04/2001, ha denegato la prosecuzione dell'attività estrattiva alla Società MI.MER. srl autorizzando il solo recupero ambientale della cava di sabbia silicea in località Battaglia del Comune di Castelpagano (BN);
- b. che la predetta autorizzazione è stata rilasciata per mesi sei con scadenza al 01/11/2001;
- c. che, con provvedimento di questo Settore n. 3253 del 08/04/2002, è stata approvata la variante al progetto originario che prevede la realizzazione di un laghetto artificiale, stabilendo come termine dei lavori mesi sei dalla notifica avvenuta il 17/04/2002;
- d. che, con DD n. 772 del 23/02/2004, è stata concessa la proroga di giorni 180 per la esecuzione dei lavori;
- e. che, con DD n. 70 del 11/08/2005, è stato decretato il trasferimento di autorizzazione al recupero ambientale dalla Soc. MI.MER. srl alla Soc. ACCORNERO spa;
- f. che, nel corso dei lavori, sulla base di valutazioni di carattere morfologico del sito, di stabilità dell'area, e di restituzione dell'area alla originaria vocazione agricola, si è reso necessario rivedere l'ipotesi progettuale eliminando il laghetto;
- g. in seguito alle predette valutazioni la società Accornero spa ha elaborato una ulteriore variante al progetto di recupero ambientale, trasmessa con nota del 08.11.05, acquisita al protocollo regionale in data 15.11.05 al n. 939805, che prevede l'eliminazione del laghetto;
- h. che, con la predetta nota, la società Accornero spa ha chiesto l'approvazione del progetto anche alla Comunità Montana "Alto Tammaro", al Comune di Castelpagano ed al Comando Stazione Forestale di Castelpagano;
- i. che, con nota del 10.03.06, prot. n. 228595, questo Settore, nel sollecitare l'emissione dei pareri della Comunità Montana e del Comune, rilevava la necessità di acquisire contestualmente anche quelli dell'Autorità di Bacino e della Soprintendenza ai Beni Ambientali propedeutici, inoltre, all'attivazione della procedura di compatibilità ambientale;
- j. che, con nota del 10.04.06, acquisita al prot. reg.le n. 361976 del 21.04.06, la Soc. Accornero spa ha trasmesso il progetto alla Soprintendenza ai BB. AA. e SS. di Caserta ed all'Autorità di Bacino di Caserta per l'espressione del parere di competenza;
- k. che la Comunità Montana "Alto Tammaro", la Soprintendenza BB.AA.SS. ed il Comune di Castelpagano, per quanto di competenza, hanno espresso il proprio parere favorevole, rispettivamente, con le note del 16.03.06 prot. 1896, del 29.06.06 prot. 13635 e del 14.02.07 prot. 690;
- l. che, con nota del 16.03.07 - prot. n. 251872, questo Ufficio, nel prendere atto dei pareri espressi dagli Enti preposti, ha invitato la Soc. Accornero spa a produrre specifica istanza di avvio della procedura di screening presso il competente Servizio VIA del Settore Tutela Ambiente;
- m. che, con nota del 24.04.07, acquisita al prot. reg.le n. 412421 del 09.05.07, la Soc. Accornero ha trasmesso al predetto Settore il progetto per l'avvio della procedura di screening;
- n. che, con nota del 23.04.08 – prot. reg.le n. 353257, si è sollecitato il Settore Tutela Ambiente per la definizione della procedura di screening relativa al progetto di recupero ambientale in variante;
- o. che, nelle more della valutazione di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 10 del 29.01.10, è stato emanato il regolamento n. 2/2010 in materia di VIA;
- p. che, con nota del 12/03/2010, prot. reg.le n. 243028 del 18/03/2010, la Soc. Accornero spa, in riferimento al predetto Regolamento, ha comunicato l'esclusione del progetto dalla procedura V.I.A., chiedendone, pertanto, l'approvazione;
- q. che, con successiva nota del 04.05.10, acquisita al prot. reg.le n. 408625 del 10.05.10, la Soc. Accornero spa ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che il progetto di recupero ambientale della cava in oggetto specificata, rientra nella fattispecie di cui al punto 8, lett. i) - punto VI, lett. E, del Regolamento regionale n. 2/2010 "*Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale*" e che, pertanto, non è soggetto a valutazione d'impatto ambientale;
- r. che, con nota del 24.11.2010, acquisita al prot. reg.le n. 954992 del 29.11.10, la Soc. Accornero ha trasmesso l'attestazione del versamento per le spese d'istruttoria;
- s. che, con nota in data 28.02.2011 – prot. reg. n. 160655, questo Ufficio ha indetto e convocato la Conferenza di Servizi per il giorno 24.03.2011 ai fini della conferma dei pareri già rilasciati e dell'acquisizione di quelli non ancora espressi;

- t. che, successivamente alla seduta del 24.03.2011 se ne sono tenute altre due, rispettivamente in data 19.04.2011 e 18.05.2011;
- u. che la conferenza di servizi è stata dichiarata chiusa nella seduta del 18.05.2011, così come da relativo verbale prot.398127 del 19.05.2011, rinviando gli atti al procedimento amministrativo, ai sensi del comma 6 bis dell'art.14 ter della L.241/90 e smi.

RILEVATO:

- a. che, con nota 251/2011/U del 14.01.2011, trasmessa a questo Settore dalla Soc.tà Accornero con nota del 20.01.11, prot. reg.le n. 66339 del 28.01.11, la Comunità Montana Alto Tammaro ha autorizzato " *la Soc.tà Accornero ad effettuare i lavori di scavo in terreno sottoposto a vincolo idrogeologico...omissis...alla realizzazione dell'intervento previsto nella relazione tecnica e grafici progettuali di variante, per il completamento del recupero ambientale...omissis...con le modalità previste in relazioni già formulate dalla medesima Comunità in sede di Conferenza di Servizi del 22.02.2002 ed in particolare:*
 - *che siano realizzate tutte le opere drenanti previste, e le acque meteoriche vengano canalizzate e smaltite ordinatamente nell'impluvio esistente per il tramite del tombino stradale, a servizio della strada Provinciale Bebiana, con sez. idraulica di cm 80x80 preventivamente calcolata;*
 - *che nella fase esecutiva siano, comunque, verificate le ipotesi di progetto secondo i dettami del D.M. 11.03.08 e s. m. i., con particolare riferimento, nelle singole fasi di recupero, al rimodellamento delle superfici con terreno di riporto (angolo di attrito) per evitare fenomeni di dissesti e instabilità di versante;*
 - *che le attività di trasporto e messa in opera del materiale necessario per la sistemazione dell'area, reperibile dal limitrofo stabilimento (sabbia silicea) Miniera "Piana della Battaglia", siano conformi alla normativa ambientale vigente (D. Lgs 152/2006)".*Tale parere è stato acquisito agli atti della Conferenza di Servizi nella seduta del 24.03.2011;
- b. che la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, con nota prot. n. 3917 del 18.03.2011, ha espresso parere favorevole al recupero ambientale della cava. Tale parere, esibito dal rappresentante della Soc. Accornero, è stato acquisito in copia agli atti della Conferenza di Servizi nella seduta del 24.03.2011 e con fax della stessa Soprintendenza in data 09.06.2011 – prot. reg.le n. 459257 del 13.06.2011;
- c. che l'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri –Garigliano e Volturno, con nota n. 2696 del 24.03.2011 – prot. reg.le n. 234711 del 24.03.2011, ha espresso parere favorevole al recupero ambientale della cava. Tale parere è stato acquisito agli atti della Conferenza di Servizi nella seduta del 19.04.2011;
- d. che il comune di Castelpagano, con la nota del 14.04.2011 - prot. n. 1665, prot. reg.le n. 311163 del 18.04.11, ha rilasciato conferma del parere favorevole alla realizzazione dell'intervento di recupero ambientale dell'area di cava in loc.tà Battaglia, già espresso in data 14.02.2007 con la nota prot. n. 690, acquisita al prot. reg.le n. 145487 del 14.02.2007, precisando, altresì, che " *le aree assoggettate agli interventi di recupero ambientale in oggetto specificate, non sono sottoposte, ope legis, al Vincolo Paesaggistico di cui all'art. 142 del D.Lgs 22/01/2001 n. 42...*". Tale parere è stato acquisito agli atti della Conferenza di Servizi nella seduta del 19.04.2011;
- e. che la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Caserta e Benevento, con nota prot. n. 10628 del 03.05.2011 – prot. reg.le n. 354576 del 04.05.11, premettendo che " *l'area di intervento è sottoposta a vincolo paesaggistico ope legis ai sensi dell'art. 142 lettera g) del D.Lgs n. 42/2004* " ha rilasciato conferma del parere favorevole già espresso con la nota del 29.06.06 n. 13635. Tale parere è stato acquisito agli atti della Conferenza di Servizi nella seduta del 18.05.2011;
- f. che, in sede di Conferenza di servizi – seduta del 18.05.11, alla luce dei pareri espressi dal Comune e dalla Soprintendenza BB.AA.SS. di Caserta, è stato sentito il Geom. Luigi De Francesco, in rappresentanza della Soprintendenza ai BB.AA.SS. di Caserta, che in merito ha dichiarato: " *la Soprintendenza, preso atto di quanto certificato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Castelpagano, da cui risulta che l'area di intervento non è sottoposta al vincolo paesaggistico, ope legis, ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs n. 42/04, conferma il parere favorevole già espresso sull'intervento con la nota 13635 del 29.06.06* ";
- g. che, per quanto espresso in premessa, il progetto è escluso dalla V.I.A., ai sensi del Regolamento n. 2/2010, così come da dichiarazione della Società Accornero - prot. n. 408625 del 10.05.10.

PRESO ATTO:

- a. dell'istruttoria espletata da questo Ufficio prot. reg. n. 675095 del 07.09.2011;
- b. della nota prot. n. 675117 del 07.09.2011 con la quale il Responsabile del Procedimento, nel trasmettere la bozza del presente atto, dichiara di aver verificato tutte le note, certificazioni e documenti in esso menzionati attestandone la validità ed autenticità.

CONSIDERATO:

- a. che il progetto di recupero ambientale della cava, sul quale si sono espressi favorevolmente gli Enti interessati alla Conferenza di Servizi, è costituito, nello specifico, dai seguenti elaborati che, di fatto, illustrano l'esecuzione del progetto:
 - a.1. Tavola 1 – Relazione tecnica;
 - a.2. Tavola 2 – Planimetria di sistemazione finale;
 - a.3. Tavola 3 – Sezioni di progetto in variante;
 - a.4. Tavola 4 – Vista dello stato attuale a recupero parziale – Viste prospettiche attuale e post intervento – Morfologia del terreno a recupero avvenuto – Particolari costruttivi;
 - a.5. Relazione – Cronoprogramma dei lavori – Piano Finanziario;
- b. che, ai fini della ricomposizione ambientale, è interessata una superficie di mq 12.000, comprensiva della superficie già recuperata, per un volume di riporto pari a mc. 36.450, costituito dagli scarti di produzione derivanti dalla lavorazione e trasformazione della sabbia silicea estratta dalla vicina miniera "Piana della Battaglia" di proprietà della Soc.tà Accornero spa;
- c. che, così come evidenziato nelle premesse, i motivi che hanno indotto alla variante sono riconducibili ad un miglioramento morfologico del sito, ad una migliore stabilità dell'area per restituire la stessa alla originaria vocazione agricola;
- d. il progetto, nelle sue linee di sistemazione finale, persegue i criteri di ricomposizione ambientale previsti dal PRAE, ripristinando e ricostruendo i caratteri morfologici ed ambientali esistenti prima dello sfruttamento della cava.

RITENUTO:

- a. che è dimostrata la disponibilità dei suoli ai sensi dell'art. 5, c. 2, della L.R. 54/85 e s. m. ed i., così come risulta dai contratti di fitto registrati all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Asti, in data 06.08.2011 e trasmessi dalla Soc.tà Accornero con nota del 08.08.11, acquisita al prot. reg.le n. 627952 del 12.08.2011;
- b. che sussistono le condizioni tecniche ed amministrative per l'esecuzione dei lavori di recupero ambientale attese anche le autorizzazioni e i pareri favorevoli di tutti gli Enti interessati alla Conferenza di Servizi indetta in data 28.02.2011 – prot. reg. n. 160655;

VISTO:

- a. il D.P.R. 09.04.1959 n. 128;
- b. la L.R. 13.12.1985 n. 54 e s.m. ed i.;
- c. la L. 241/90 e s.m. ed i.;
- d. il D. Lgs n. 624/96;
- e. l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
- f. il P.R.A.E. approvato con Ordinanza n. 11 del 07 Giugno 2006 del Commissario ad Acta e succ.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Geol. Maurizio L'Altrelle e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento,

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati, in virtù dei poteri conferiti con Deliberazione di G.R. n. 3153 del 12.05.95 e successivo D.P.G.R.C. n. 7018 del 21.07.95, alla Società Accornero S.p.A. con sede in Viarigi (AT) alla Frazione Accorneri Valle, 21:

- 1. Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 54/85 e s. m. ed i., l'autorizzazione al recupero ambientale della cava di sabbia silicea sita alla località Battaglia del Comune di Castelpagano (BN), interessante le particelle nn. 11, 46, 88, 89 e 90 del fg. 5, per una superficie di mq 12.000 e per un volume di rinterro pari a mc. 36.450.
- 2. Che la durata dei lavori di recupero ambientale dell'intero sito di cava è fissata, secondo il cronoprogramma, in anni 2 (due) decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

3. Che gli elaborati descrittivi e progettuali del recupero ambientale, dettagliatamente elencati nei "CONSIDERATO", sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sono depositati in originale presso questo Settore – Ufficio Cave; copia vidimata degli stessi elaborati dovrà essere tenuta a disposizione, unitamente al provvedimento di autorizzazione, presso la cava per la vigilanza mineraria e per gli ulteriori controlli degli Enti preposti.
4. Che le prescrizioni contenute nei pareri favorevoli degli Enti, testualmente richiamate nei "RILEVATO", costituiscono elemento pregnante della presente autorizzazione e vanno pedissequamente osservate ed in particolare, così come da autorizzazione della Comunità Montana del 14.01.2011, prot. n. 251/2011/U:
 - *che siano realizzate tutte le opere drenanti previste, e le acque meteoriche vengano canalizzate e smaltite ordinatamente nell'impluvio esistente per il tramite del tombino stradale, a servizio della strada Provinciale Bebiana, con sez. idraulica di cm 80x80 preventivamente calcolata;*
 - *che nella fase esecutiva siano, comunque, verificate le ipotesi di progetto secondo i dettami del D.M.11.03.08 e s. m. i., con particolare riferimento, nelle singole fasi di recupero, al rimodellamento delle superfici con terreno di riporto (angolo di attrito) per evitare fenomeni di dissesti e instabilità di versante;*
 - *che le attività di trasporto e messa in opera del materiale necessario per la sistemazione dell'area, reperibile dal limitrofo stabilimento (sabbia silicea) Miniera "Piana della Battaglia", siano conformi alla normativa ambientale vigente (D. Lgs 152/2006).*
5. Che, preliminarmente all'inizio dei lavori, va verificata l'osservanza di tutte le prescrizioni contenute agli artt. 38, 39 e 40 delle NdA del PRAE, redigendosi, in particolare, apposito "verbale di delimitazione" dell'area autorizzata così come da comma 6 dello stesso art. 40 delle Norme.
6. Che, almeno otto giorni prima dell'inizio dei lavori, l'esercente è tenuto a darne comunicazione a questo Settore, indicando, tra l'altro, le nomine del Direttore responsabile di cava e di tutte le figure responsabili addette alla sicurezza in cava, redigendo apposito D.S.S. previsto dal D.Lgs n.624/96.
7. Sono autorizzati i soli lavori di recupero ambientale, vietandosi categoricamente qualunque altra attività che possa configurarsi come coltivazione di cava.
8. I materiali idonei al recupero ambientale sono quelli indicati all'art. 52 e 61 – c. 5 delle N.A. del PRAE e per gli stessi va certificata la compatibilità con il sito di destinazione secondo le disposizioni del D. Lgs. n.152/2006 e s. m. ed i.
9. Che la validità del presente Decreto è subordinata al rinnovo della polizza fidejussoria nei termini di cui all'art. 6 della L.R. 54/85 e s.m.i, per un capitale massimo di € 57.770,38, pari all'intero importo del piano finanziario ed avente durata di tre anni superiore a quella dell'autorizzazione, secondo quanto disposto dall'art. 13 comma 1 delle N. di A. del PRAE.

DISPONE

1. che il presente provvedimento sia trasmesso:
 - 1.1. in via telematica, per competenza o conoscenza o norma di procedura;
 - 1.1.1. All'Assessore ai LL.PP. e Cave;
 - 1.1.2. Alla Regione Campania – Coordinatore A.G.C. LL.PP. – Napoli;
 - 1.1.3. Alla Segreteria di Giunta;
 - 1.1.4. Al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
 - 1.1.5. Al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.;
 - 1.1.6. Alla Regione Campania - Settore Cave – Napoli;
 - 1.1.7. Alla Regione Campania - Settore Tutela dell'Ambiente – Napoli;
 - 1.1.8. Alla Regione Campania – S.T.A.P. Foreste – Benevento.
 - 1.2. per competenza o conoscenza o norma:
 - 1.2.1. Al Comune di Castelpagano;
 - 1.2.2. Al Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale di Benevento;
 - 1.2.3. Alla Comunità Montana Alto Tammaro
 - 1.2.4. Alla Soprintendenza Beni Ambientali Artistici e Storici di Caserta;
 - 1.2.5. Alla Soprintendenza Beni Archeologici di Salerno;
 - 1.2.6. All'Autorità di Bacini Fiumi Liri-Garigliano-Volturno di Caserta;
 - 1.2.7. All'Amministrazione Provinciale di Benevento;

- 1.3 Al Comune di Viarigi (AT) per la notifica al Sig. Accornero Pier Luigi, nato a Viarigi (AT) il 06.05.1939 ed ivi residente alla Frazione Accorneri Valle, 21.

Avverso il presente provvedimento, in relazione ai contenuti della legge 241/90 e s.m. ed i., potrà essere prodotto ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Vincenzo Sibilio